



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 Del 03-06-2022

Oggetto: Riconoscimento, istituzione e gestione di una colonia felina in Località Pietralta del Comune di Valle Castellana. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di giugno alle ore 16:05, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota inviata dal Sig. Pizzoli Sergio, ed acquisita agli atti dell'Ente in data 10.03.2022 prot. 1977 con cui si chiedeva l'autorizzazione alla gestione di una colonia felina sita in frazione Pietralta; dichiarando nella richiesta di riconoscimento di cui sopra che la colonia felina è composta da n. 25 gatti di cui 15 femmine e 5 maschi;

Considerato che la ASL di Teramo, Servizio Veterinario – Sanità Animale ha effettuato, in data 10.05.2022, una rilevazione circa la richiesta di riconoscimento della colonia felina, la cui nota è stata acquisita agli atti dell'Ente in data 10.05.2022 prot. 3683;

Visto che la suddetta Autorità Sanitaria ha verificato che la colonia felina è composta da circa 25 gatti e che gli stessi vivono in libertà;

Preso atto dell'esito degli accertamenti effettuati, riportato nella relazione di sopralluogo con relativo parere istruttorio del Servizio veterinario dell'A.S.L. di Teramo, avente parere favorevole;

Considerato che si rende opportuno istituire la colonia feline in località Pietralta del Comune di Valle Castellana

Ricordato che per “colonia felina” si intende il numero di gatti, (minimo due), che frequentano un luogo pubblico o privato, edificato o no che vengono accudite o meno dai cittadini;

Considerato che in tema di randagismo per i gatti non si possono applicare delle regole come quelle per i cani, la colonia è praticamente di proprietà del primo cittadino e non è possibile eliminarla;

Vista l'istanza a firma del promotore, Sig. Pizzoli Sergio, residente a Valle Castellana, in località Pietralta, che: *“comporta per il promotore dell'istanza l'assunzione di qualsiasi responsabilità legata alla gestione della colonia e che non può avere nessuna pretesa da far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la seguente normativa nazionale, legge 281 del 14 agosto 1991 – “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che dichiara:

- Art 2 – comma 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati;
al comma 7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;

al comma 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;

al comma 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;

al comma 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;

- Art. 4. Competenze dei comuni – comma 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2;

Vista la seguente normativa di settore, L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. - Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione:

Art. 1

Finalita'

1. *La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in liberta'.*

Art. 5

Comuni

...i Comuni identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 12

Anagrafe degli animali d'affezione

1. *Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., e' applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, e' tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di eta'. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovra' essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel piu' breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.*

2. *All'atto di iscrizione all'anagrafe verra' compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verra' utilizzata*

anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.

- 3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.*
- 4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.*
- 5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.*
- 6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.*

Art. 18

Protezione dei gatti in libertà

- 1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.*
- 2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.*
- 3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.*
- 4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.*

Considerato che:

le colonie feline sono considerate patrimonio pubblico e l'orientamento giurisprudenziale prevalente ne tutela l'incolumità. Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sodali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati "colonie feline"), pur vivendo in libertà, sono stanziali e

frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro "habitat" ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente;

nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio;

il gatto libero per sua natura anche se stanziale, soprattutto se maschio adulto, può spostarsi nel territorio su spazi più o meno vasti che possono ricomprendere anche proprietà private senza che ciò comporti automaticamente per i proprietari delle suddette aree l'obbligo di acquisirne la proprietà; e ciò anche nel caso in cui il felino o il suo gruppo permangano per un periodo più lungo in tali luoghi o che i cittadini per motivi etici provvedano al sostentamento degli animali.

Dato atto che il Comune di Valle Castellana persegue tra le sue finalità anche quella di tutelare le specie animali, in particolare quelle d'affezione;

Ritenuto quindi di dover procedere al riconoscimento della colonia felina stabilitasi in località Pietralta del Comune di Valle Castellana, composta da 15 femmine e 5 maschi, e di autorizzare la sterilizzazione dei gatti di tale colonia mediante il servizio ASL di Teramo;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa, reso dal Responsabile di Area Affari Generali, come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Con voti unanimi espressi ai termini di legge,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **Di riconoscere** la colonia felina in stato di libertà nel territorio comunale di Valle Castellana, Località Pietralta, costituita da gatti adulti e piccoli come da allegata relazione del Veterinario dell'A.S.L. di Teramo acquisita agli atti dell'Ente in data 10.05.2022 prot. 3683;
3. **Di nominare** tutor della colonia in Località Pietralta del Comune di Valle Castellana, il Sig. Sergio Pizzoli, residente a Valle Castellana, in località Pietralta, che si assume tutti gli obblighi di accudimento, osservazione e cura degli animali nonché di pulizia e igiene dei luoghi di ricovero e nutrizione conformemente al loro

uso;

4. **Di dare atto** che la succitata nomina è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni:

a) Il tutor assume gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle disposizioni in materia di lotta contro il randagismo e di tutela degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente;

b) Il tutor assume, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune di Valle Castellana e all'A.S.L. di Teramo, ogni variazione della composizione della colonia felina;

c) I gatti delle colonie feline non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio Veterinario esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico;

d) I *tutor* sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;

e) Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, previa indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, si riserva la facoltà di procedere a querela di parte nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale;

f) In caso di cattiva gestione della colonia, il presente provvedimento potrà essere revocato e/o sostituito il tutor con altro volontario;

g) E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali;

h) Ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale, possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle pubbliche amministrazioni, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline;

i) Il presente provvedimento viene adottato tenuto conto che le attività svolte sono state dichiarate azioni di volontariato e quindi prestate a titolo gratuito senza che l'interessato possa avanzare alcuna pretesa, risarcimento, indennizzo né richiesta di contributo;

j) Il tutor si impegna a provvedere, in caso di accesso alla sterilizzazione gratuita da parte dell'A.S.L. veterinaria, a provvedere a proprie cure e spese a titolo volontario al trasporto per e dall'ambulatorio nonché alla cura e alla degenza post-operatoria stabilita dall'A.S.L. competente;

k) In tal caso, i gatti a sterilizzazione avvenuta dovranno essere re-immessi nella colonia felina di appartenenza a cura del tutor, dopo che il chirurgo veterinario ha provveduto ad effettuare un tatuaggio con la lettera "S" nel padiglione auricolare sinistro;

5. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'ASL di Teramo – Servizio Veterinario di Sanità Animale e al Sig. Sergio Pizzoli, residente in località Pietralta del Comune di Valle Castellana;
6. **Di prendere atto** che spettano al Responsabile di Area Affari Generali i conseguenti adempimenti consequenziali;

Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 28-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

